



PROVINCIA DI BENEVENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 6 MARZO 2013

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-GIUDIZIO -PANELLA ANNARITA C/PROVINCIA DI BENEVENTO-SENTENZE TRIBUNALE LAVORO BN N. 1488/012-LIQUIDAZIONE SORTA CAPITALE INTERESSI LEGALI E SPESE DI GIUDIZIO.PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaTREDICI addì SEI del mese di MARZO alle ore 10,30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente del Consiglio, Prot. gen. n.1272 del 27/02/2013 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 18 agosto 2000, del vigente Statuto nonché ai sensi dell'art. 30 comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio Provinciale, si è riunito il Consiglio Provinciale, in seduta di prima convocazione, composto dal:

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE e dai seguenti Consiglieri:

- | | | | |
|--|-----------|-----------------------|----------|
| <i>1) MATURO Giuseppe Maria Presidente del Consiglio Provinciale</i> | | | |
| 2) BETTINI | Aurelio | 14) LAMPARELLI | Giuseppe |
| 3) CAPASSO | Gennaro | 15) LOMBARDI | Nino |
| 4) CAPOBLANCO | Angelo | 16) LOMBARDI | Renato |
| 5) CAPOCEFALO | Spartico | 17) MAROTTA | Mario |
| 6) CATAUDO | Alfredo | 18) MAZZONI | Erminia |
| 7) CECERE | Sabatino | 19) MOLINARO | Dante |
| 8) COCCA | Francesco | 20) PETRIELLA | Carlo |
| 9) DAMLANO | Francesco | 21) RICCI | Claudio |
| 10) DEL VECCHIO | Remo | 22) RICCIARDI | Luca |
| 11) DI SOMMA | Catello | 23) RUBANO | Lucio |
| 12) IADANZA | Pietro | 24) VISCONTI | Paolo |
| 13) IZZO | Cosimo | | |

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale **Dott. Giuseppe Maria Maturo**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Claudio Uccelletti**

Sono presenti n. 15 Consiglieri ed il Presidente della Provincia prof. Ing. Aniello CIMITILE

Risultano assenti i Consiglieri: 3-10-11-13-15-17-18-22-23

Sono presenti gli assessori Bozzi, Valentino, Crisci, Melillo e Barbieri

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta.

Il Presidente, dott. Maturo, sull'argomento in oggetto all. 1) dà la parola all'Assessore al ramo, avv. Bozzi, il quale con un'unica relazione, data l'affinità della materia da trattare, illustra gli argomenti posti ai punti 6 e 7 dell'ordine del giorno.

Interviene il Consigliere Lamparelli il quale dichiara di non comprendere perché non si sia prodotto appello alla sentenza ed esprime perplessità sulla dinamica dell'incidente e sulla sussistenza di responsabilità esterne a questa Provincia. Auspica, pertanto, che la Corte dei Conti approfondisca l'esame della vicenda al fine di individuare la responsabilità per l'accaduto.

Il Presidente Maturo, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione, per alzata di mano, la proposta .

Eseguita votazione, presenti n.16, assenti n.9, contrario n. 1(Capobianco), astenuto n.1(Capocefalo), la proposta è approvata con n. 14 voti favorevoli.

Il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata eseguibilità che, messa ai voti, riporta la medesima votazione.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta, depositata agli atti del Consiglio ed allegata alla presente sotto il n.1) munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Dirigenti dei competenti settori;

Visto il verbale n. 482 del 21/02/2013 della IV[^] Commissione Consiliare(All.2);

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 05/02/2013(All.3);

Visto l'esito delle eseguite votazioni;

D E L I B E R A

- 1) **di procedere** al riconoscimento degli importi afferenti al titolo esecutivo sopradescritto per complessivi € 23.518,36 quali debiti fuori bilancio, ai sensi della lettera A) dell'art. n. 194 del D.L.gs.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo di cui in proposta;
- 2) **di far gravare** la somma complessiva di € 23.518,36 sul cap. 3833 del bilancio 2013.
- 3) **di autorizzare** il dirigente del settore Avvocatura e il Dirigente del settore Patrimonio per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza.
- 4) **di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza dovuta alla valenza di titolo esecutivo delle sentenze in premessa richiamate.
Il tutto come da resoconto stenografico, allegato alla presente. All.4).



PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio -Giudizio - Panella Annarita c/Provincia di Benevento- Sentenze Tribunale Lavoro BN n. 1488/012 - liquidazione sorta capitale, interessi legali, e spese di giudizio -PROVVEDIMENTI

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 6
DELL'ORDINE DEL GIORNO

APPROVATA CON DELIBERA N. 12 del 6 MAR. 2013

Su Relazione _____

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. _____
Contrari N. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

di € 23.518,36

Cap. 3833 - COD. INT. 1.01.08.08

Progr. n. 24/13 Inv. PROW.

Esercizio finanziario 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

REGISTRAZIONE CONTABILE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Art. 30 del Regolamento di contabilità

di L. _____

Cap. _____

Progr. n. _____

del _____

Esercizio finanziario 200_

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL CONSIGLIO

Premesso: che in data 16/10/012 veniva notificata a questa Amministrazione la sentenza Tribunale Bn n. 1488/012 relativa al giudizio promosso con atto di citazione notificato il 09/11/04 da Panella Annarita. Con tale sentenza, il Tribunale di Benevento ha accolto la domanda risarcitoria promossa dall'attrice in virtù della ctu svolta in tale fase di giudizio sui danni fisici subiti nel corso di manifestazione culturale organizzata dalla convenuta Amministrazione.

Le somme dovute sono pari ad € 19.515,25 per sorta capitale comprensivi di interessi e rivalutazione alla data del deposito della sentenza, oltre ulteriori interessi da tale data fino all'effettivo pagamento. Le spese di giudizio ammontano ad € 2.100,00 oltre IVA e CPA e spese e rimborso delle spese di CTU con distrazione in favore del difensore dell'attrice.

Rilevato che la predetta sentenza è titolo esecutivo ex art. 474 cpc e come tale costituisce presupposto per l'esecuzione forzata in danno dell'Ente convenuto, si propone il riconoscimento delle somme dovute, e come infra analiticamente specificate, quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.L.vo 267/2000;

Tali somme sono dovute così come di seguito specificate:

-in favore di Panella Annarita, la somma di € 19.703,72 a titolo di sorta capitale rivalutazione e interessi legali maturati;

- in favore dell'avv. Sergio Marchitto, quale difensore distrattario dell'attrice la somma di € 3.814,64 per spese legali comprensive di IVA e CPA e rimborso di ctu;

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 23.518,36

Per tutto quanto sopra esposto si propone:

di procedere al riconoscimento degli importi afferenti al titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 23.518,36 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo in premessa;

-di far gravare la somma complessiva di € 23.518,36 sul Cap. 3833 bilancio 2013

-di autorizzare il Dirigente del Settore Avvocatura e il Dirigente del Settore Patrimonio per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;

Ritenuto doversi procedere all'approvazione della sopra riportata proposta

DELIBERA

1. di procedere al riconoscimento degli importi afferenti al titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 23.518,36 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo in premessa;
2. di far gravare la somma complessiva di € 23.518,36 sul Cap. 3833 bilancio 2013

3. di autorizzare il Dirigente del Settore Avvocatura e il Dirigente del Settore Patrimonio per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;
4. dare alla presente immediata esecutività attesa l'urgenza dovuta alla valenza di titolo esecutivo delle sentenze in premessa richiamate.



Tribunale di Benevento

Page 1 of 1

Sezione 01 - Sezione Unica
Tipo proced. Contenzioso
Numero di ruolo generale: **3639/2004**
Numero di ruolo sezione: **3751/2004**
Giudice : **CONSOLANTE FLORIANA**

LLI

Data prossima udienza: **27/01/2010** Ore: **09.30**

DECRETO DI LIQUIDAZIONE C.T.U.

Nella causa promossa da:

Attore principale PANELLA ANNARITA
Avv. MARCHITTO SERGIO

Convenuto principale AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO
Avv. VOLPE CANDIDO

OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)

IN ESECUZIONE DEL DISPOSTO DEGLI ARTT. 134 E 176 C.P.C. SI COMUNICA CHE IL GIUDICE ISTRUTTORE / COLLEGIO

NELLA CAUSA INDICATA, IN DATA 04/01/2010 , HA PRONUNCIATO IL SEGUENTE

DECRETO

IL GIUDICE ISTRUTTORE / COLLEGIO :

LIQUIDA

AL C.T.U. DE LIPSIS LUCA
VIA PACEVECCHIA,32 - 82100 BENEVENTO BN

PER:

1) N. 0 VACAZIONI LA SOMMA DI EURO 0,00

2) ONORARI EURO 700,00
CALCOLATO A % SUL VALORE DI 0,00

3) SPESE EURO 0,00

E COSI' UN TOTALE DI EURO 700,00 + I.V.A., DETRATTO L'ACCONTO CONCESSO SE VERSATO, PONENDO LA SOMMA COMPLESSIVA PROVVISORIAMENTE A CARICO DI dell'attore

SI NOTIFICHI A:

C.T.U. DE LIPSIS LUCA
VIA PACEVECCHIA,32 - 82100 BENEVENTO BN

Avv. MARCHITTO SERGIO - VIA S.ROSA, 4 - 82100 BENEVENTO BN

Avv. VOLPE CANDIDO - C/O UFFICIO LEGALE PROVINCIA BENEVENTO - 82100 BENEVENTO BN

E 367

Benevento 04/01/2010

Fl. Consolante

Avvocato Anna Andreani

Martedì 22 gennaio 2013 - ore 9:27

Calcolo Interessi Legali

Le informazioni fornite da questo servizio si intendono a carattere indicativo.
L'Utente è tenuto sempre a controllare i risultati.

Data Iniziale: 10/10/2012
Data Finale: 28/02/2013
Capitale Iniziale: € 19.515,25
Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
10/10/2012	28/02/2013	€ 19.515,25	2,50%	141	€ 188,47

Totale Colonna Giorni: 141
Totale interessi legali (s.e.o.): € 188,47
Capitale + Interessi legali (s.e.o.): € 19.703,72

© 2007-2013 Avv. Anna Andreani - Tutti i diritti riservati

1488/12

Provincia di Benevento
A.O.C. Prot. Generale
Protocollo Entrata
Data 17/10/2012
SENTEZA CAUSA CIVILE TR
PANNELLA ANNARITA E PRO
Dott. Avvocatura Saffore

SETTORE AVVOCATI
COT. N. 4026
18 OTT. 2012

COPIA

1488/12
3639/04
10529/12
1958/12
Oggetto: Risarcimento
danni

16 OTT 2012
L. P. A. U. / Av
Pab.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3639 R.G.A.C.C. dell'anno 2004, riservata per la decisione all'udienza del 11 aprile 2012 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente

TRA

Panella Annarita, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Marchitto, come da mandato a margine dell'atto di citazione, con lui elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento;

-Attore-

E

Provincia di Benevento in persona del Dirigente dell'Avvocatura Provinciale avv. **Vincenzo Catalano**, rappresentata e difesa, giusta determina n.662/2004 dagli avv.ti Vincenzo Catalano e Candido Volpe, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Provinciale in Benevento alla via Calandra;

-Convenuto-

Conclusioni delle parti: All'udienza del 11 aprile 2012 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.

012645

MOTIVI DELLA DECISIONE

Panella Annarita agisce in giudizio nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento per sentirla condannare al risarcimento dei danni alla salute da essa patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 19 luglio 2001 presso il Teatro di Benevento.

L'attrice deduceva che la sera del 19 luglio 2001, giunta presso il teatro Romano per assistere ad uno spettacolo, mentre si accingeva a scendere i gradini della platea per prendere posto, le luci del teatro venivano repentinamente spente e, pertanto, ella inciampava in alcuni cavi elettrici presenti lungo la scalinata e cadeva rovinosamente a terra, riportando una grave frattura.

L'attrice deduceva che i cavi elettrici di colore nero non erano visibili né segnalati né coperti da protezioni e canaline di sicurezza.

L'attrice si doleva che a seguito dell'infortunio egli aveva subito gravi fratture e quindi danni alla salute e patito un periodo di inabilità di cui chiedeva ristoro.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta posto che in tema di illecito extracontrattuale il termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2947 c.c., si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto illecito si è verificato.

Orbene il dedotto fatto illecito si è verificato in data 19.7.2001, ragion per cui alla data di proposizione della presente domanda giudiziale del 9.11.2004 il termine di prescrizione quinquennale non era ancora decorso.

Procedendo all'esame del merito si ritiene che la domanda è fondata ed è meritevole di accoglimento.

Deve ritenersi che l'Amministrazione Provinciale di Benevento sia l'ente deputato alla custodia del Teatro Romano di Benevento.

Tanto premesso, stante la portata dell'art. 2051 c.c., per ritenere sussistente la responsabilità della P.A. custode della res per i danni derivati da un utente della strada pubblica (ipotesi analoga al caso di specie) il danneggiato ha l'onere di provare l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto e cioè che il fatto (la caduta) si è verificata a causa delle condizioni anomale in cui versava la cosa (nel caso di specie la scalinata) o per la mancata predisposizione di misure di sicurezza, dovendo in tal caso risultare dagli atti che, se quella specifica misura di sicurezza fosse stata rispettata, l'evento non si sarebbe verificato.

Orbene i testi escussi hanno riferito il fatto come descritto in citazione, per cui deve ritenersi provato che la caduta si verificò proprio a causa della presenza di cavi elettrici sulle gradinate del teatro.

E' provato che detti cavi non erano segnalati e che non era stata predisposta alcuna misura idonea a prevenire il pericolo che gli utenti (nel caso di specie gli spettatori) potessero inciampare.

Risulta dagli atti che la zona ove erano stati sistemati i predetti cavi elettrici non era stata in alcuna modo recintata così da evitare il transito delle persone e scongiurare situazioni di pericolo anche in condizioni di scarsa illuminazione dei luoghi (situazione normale durante lo svolgimento di uno spettacolo teatrale).

Tanto premesso si osserva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni pubblici in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perchè tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la

condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.

Nel caso di specie, dunque, il nesso causale tra la res e il danno arrecato è stato provato e nulla è stato dedotto in merito all'imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento.

I testi hanno riferito che l'attrice dopo la caduta venne trasportata con l'autoambulanza presso l'Ospedale Fatebenefratelli di Benevento ove venne ricoverata.

La consulenza tecnica d'ufficio espletata ha verificato che le lesioni riportate dall'attrice sono riconducibili al sinistro verificatosi.

Per quel che concerne l'ammontare del risarcimento dovuto, si deve tener conto innanzi tutto del cd. danno biologico, che si identifica in qualsiasi menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé considerata, indipendentemente dalla capacità di produrre reddito (Cfr. Cass. n.1130\85, Corte Cost. n.184\86). Secondo la S.C., poichè qualsiasi menomazione dell'integrità psicofisica della persona, sotto il profilo civilistico, costituisce un danno ingiusto, qualora sia la conseguenza di un fatto illecito, non può seriamente contestarsi che il soggetto responsabile è tenuto al risarcimento in ogni caso.

Il CTU ha stimato che Panella Annarita in conseguenza del sinistro ha riportato un danno biologico da invalidità permanente stimata al 8% nonché un danno da invalidità temporanea assoluta per giorni 50, un danno da invalidità temporanea relativa stimata al 50% di giorni 150 e un danno da invalidità temporanea relativa stimata al 25% di giorni 160.

Per la determinazione del quantum dovuto per il risarcimento del danno biologico, si ritiene di fare riferimento per analogia alla tabella unica nazionale per le lesioni di lieve entità di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 15.6.2012, adottata in attuazione dell'art 139 D.lgs 205/2006 il quale ha riprodotto il testo dell'art 5 L. 57/2001 applicabile temporalmente al caso di specie.

Orbene, tenuto conto che l'attrice, all'epoca dei fatti di anni ventotto, ha riportato una invalidità permanente pari al 8%, si ritiene che al medesimo spetta a titolo di risarcimento del danno biologico per invalidità permanente, come da tabella aggiornata, l'importo di € 11.975,55.

Quanto all'inabilità temporanea, occorre premettere che la stessa va calcolata, alla stregua del danno biologico, sulla base dell'importo fissato dal suddetto D.M., in considerazione della perdita della integrità psicofisica del soggetto e della sua capacità di locomozione nel periodo

immediatamente successivo al sinistro, indipendentemente, dunque, dalla perdita di reddito. A tale titolo devono dunque liquidarsi € 45,70 giornaliere per l'inabilità temporanea totale. Tenuto conto delle conclusioni del C.T.U. pertanto spetta all'attrice la somma di € 2285,00 per l'inabilità temporanea assoluta (gg.50 X € 45,70), € 3427,50 (€ 22,85 X gg.150) per l'inabilità temporanea parziale al 50% ed infine € 1827,20 (€ 11,42 x gg.160) per inabilità temporanea parziale al 25%

Complessivamente, dunque, all'attrice per il risarcimento del danno biologico spetta la somma, liquidata all'attualità, di € 19.515,25.

Sulla suddetta somma è dovuta la rivalutazione monetaria dalla data della liquidazione e quindi della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo.

All'attore sono altresì dovuti gli interessi legali. Alla luce del condivisibile indirizzo ormai consolidato della Suprema Corte che ha statuito che anche per i crediti di valore il calcolo degli interessi avvenga non sulla somma integralmente rivalutata, bensì sulle frazioni di capitale via via rivalutate (fra tutte, Cass.sez.un. n.1712/1995), al suddetto importo di € 19.515,25 vanno aggiunti gli interessi al tasso legale, secondo la misura per ogni periodo stabilita dalla legge, da calcolarsi, dalla data del sinistro sino alla data della sentenza, sulla predetta somma liquidata all'attualità e, dalla data della presente sentenza sino al soddisfo, sulla predetta somma via via rivalutata con cadenza mensile secondo gli indici ISTAT.

Per il principio della soccombenza le spese di CTU e quelle processuali, liquidate secondo i parametri del D.M. 140/2012, vanno poste a carico della parte convenuta, disponendo per le spese processuali la distrazione in favore dell'avv. Sergio Marchitto ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice dott.ssa Floriana Consolante, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Panella Annarita nei confronti della Provincia di Benevento, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

-accoglie la domanda e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 19.515,25, liquidata all'attualità, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in parte motiva;
condanna la convenuti al rimborso in favore dell'attrice delle spese di CTU, come liquidate, e a pagamento delle spese processuali liquidate in € 325,00 per spese vive ed € 2.100,00 per compenso di avvocato di cui € 550 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva, € 550 per la fase istruttoria ed € 700,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Sergio Marchitto ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

Benevento 28 settembre 2012.

Il Giudice

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IN DATA 28/9/12

28/9/12

IL CANCELLIERE



SENTENZA PUBBLICATA

01/10/2012

IL

Sentenza 1488/2012

TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli uffici giudiziari che ne siano richiesti
e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo
del pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli uffici
della forza pubblica di consegnarci quest'atto, mano legalmente richiesta.

Benevento, 8 OTT. 2012

IL CANCELLIERE

La presente copia, è conforme alle copie

invasive rinviata in data 8 OTT 2012

all'Avv. Sergio Tarantino nella quale fu

Benemerito 8 OTT. 2012

IL CANCELLIERE
PEDICINI MARIA ROSARIA



RELATA DI NOTIFICA : IL _____

Ad istanza dell'Avv. Sergio Marchitto, n.q., io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario dell' UNEP del Tribunale di Benevento ho notificato copia della sentenza n. 1488/12 emessa dal Tribunale di Benevento, G.I., Dott.ssa Floriana Consolante, in data 28/09/2012, pubblicata in data 01/10/2012, resa esecutiva in data 08/10/2012, alla:

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante p.t., sede in Benevento alla Piazza Castello n. 1 c/o Rocca dei Rettori, mediante consegna di copia a mani di.

a mani dell'impiegata **SFORZA ROSANNA**
incaricata alla ricezione n. 11 t.q.

16 OTT. 2012

Tribunale di Benevento
UFFICIALE GIUDIZIARIO
PASQUALE DE MICHELE

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

FAVOREVOLE

oppure ~~contrario~~ per i seguenti motivi:

~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____
facciate utili.

Data _____

IL DIRIGENTE PER
Dot. Ing. Valentino ~~_____~~
Valentino

Avvocato
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Avv. Vincenzo ~~_____~~
Vincenzo

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE
parere _____
~~CONTRARIO~~

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Settore per la Ragioneria
(Dot.ssa ~~_____~~)
[Signature]



PROVINCIA DI BENEVENTO

IV[°] COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 482 DEL 21.02.2013

Addì ventuno del mese di febbraio 2013, alle ore 10,30 nella sala delle Commissioni Consiliari, presso la Rocca dei Rettori, si è riunita in prima convocazione la IV[°] Commissione Consiliare, Assiste con funzioni di segretario Angelo Sabatino della Presidenza del Consiglio Provinciale. Risultano presenti i componenti Lamparelli, Bettini, Molinaro, Rubano, dalle ore 10,45 è presente Cecere mentre dalle ore 10,50 il Presidente Visconti. Si da atto che alle ore 10,55 il Consigliere Lamparelli lascia la seduta.

La Commissione ritorna sull'argomento dei debiti fuori bilancio ed in particolare sulla sentenza nel giudizio di Panella Annarita contro la Provincia. Sull'argomento si prende atto della relazione verbale fornita nella scorsa Commissione dal Dirigente del Settore Legale. Avvocato Vincenzo Catalano, e per l'effetto esprime parere favorevole con astensione dei Consiglieri di opposizione che si riservano di esprimere le proprie valutazioni in Consiglio Provinciale. Pertanto il parere della Commissione è il seguente: vista la dichiarazione fornita dall'Avvocato Catalano direttamente alla Commissione nella seduta del 19 febbraio 2013 con la quale asserisce "che vi sono responsabilità per custodia ex art. 2051 C. C. in quanto la Provincia aveva in gestione il Teatro Romano" Esprime parere favorevole a maggioranza con l'astensione dei Consiglieri di opposizione che si riservano di esprimere le proprie valutazioni nel corso del Consiglio Provinciale.

Non essendovi altri argomenti da trattare, alle ore 11,00 la seduta è aggiornata, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente della IV[°] Commissione

Dott. Paolo Visconti

Il Segretario
Angelo Sabatino

**Provincia di Benevento
Il Collegio dei Revisori dei Conti**

L'anno duemilatredici il giorno cinque del mese di febbraio presso la sede dell'Amministrazione Provinciale Uffici Amministrativi alla Via Calandra di Benevento si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Signori:

- Dr. Luciano MOTTOLA, (Presidente del Collegio);
- Dr. Alfonso DONADEO (Componente del Collegio);
- Rag. Antonio DE MARCO (Componente del Collegio) .

Nella odierna seduta il Collegio, procede con l'esame della proposta di deliberazione della Consiglio Provinciale avente ad oggetto: " Riconoscimento debiti fuori bilancio - Giudizio Panella Annarita c/o Provincia di Benevento - Sentenze Tribunale Lavoro BN n. 1488/012 - Liquidazione sorte capitale, interessi legali , e spese di giudizio - Provvedimenti. - .

A tal proposito il Collegio, in relazione alla regolarità tecnica:

- Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Affari Legali e Avvocatura Avv. Vincenzo Catalano in ordine alla proposta in oggetto;
- Visto il parere favorevole del Dirigente del settore Edilizia e Patrimonio Ing. Valentino Melillo;
- Ritenuto dover riconoscere quali debiti fuori bilancio la somma complessiva di Euro 23.518,36 ai sensi della lettera a) dell'art. 194 del D.Lgsvo n. 267/2000;
- Tenuto conto che ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000 è necessario procedere al riconoscimento degli importi afferenti le spese di cui sopra quali debiti fuori bilancio;
- Rilevato che il mancato pagamento delle prestazioni come meglio sopra descritte potrebbe ingenerare danni all'Ente a causa di eventuali azioni legali da parte dei creditori :

- Preso atto che la copertura del debito, pari ad Euro 23.518,36 sarà assicurata con l'utilizzo del capitolo 3833 del bilancio di previsione annualità 2013 ;
- Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Gestione Economica Dott.ssa Lazazzera Filomena in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE


Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per complessivi €. 23.518,36, quale atto dovuto in relazione alla citata proposta di deliberazione consiliare.

Il Collegio raccomanda l'Ente Provincia di Benevento di trasmettere il provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Corte dei Conti.

La seduta viene tolta, previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

II COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Luciano Mottola



Dott. Alfonso Donadeo



Rag. Antonio De Marco



CONSIGLIO PROVINCIALE 6 MARZO 2013
Aula consiliare - Rocca dei Rettori

Presidente Giuseppe M. MATURO - *Presidente della seduta*

Passiamo al quinto punto all'O.d.G. ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO: GIUDIZIO PANELLA ANNARITA C/ PROVINCIA DI BENEVENTO. SENTENZE TRIBUNALE LAVORO BENEVENTO NUMERO 1488/12 - LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE INTERESSI LEGALI E SPESE DI GIUDIZIO. PROVVEDIMENTI"; prego assessore Bozzi.

Ass. Giovanni BOZZI - *Assessore alle Finanze*

È un sinistro avvenuto nell'anno 2001, presso il Teatro Romano: un cittadino inciampava nei fili della corrente, che non erano ben visibili (era di sera, a luci spente); c'è stata una CTU che ha quantificato il danno materiale e fisico alla malcapitata: la delibera per intero porta ad un riconoscimento debito fuori bilancio pari a 23.000,00 Euro, che sono comprensivi di sorta capitale, interessi e spese legali. C'è poi anche l'altro deliberato, che riguarda invece il pagamento di una CTU pari a 242,00 Euro.

Cons. Giuseppe LAMPARELLI - *Gruppo PD*

Presidente, chiedo d'intervenire. Sulla delibera n. 6, quella relativa ad un risarcimento per una signora che è caduta per uno spettacolo al Teatro Romano, noi in Commissione ci siamo chiesti come mai fosse condannata la Provincia? Forse perché organizzava la manifestazione, però comunque le perplessità sono rimaste. Perché da quello che si leggeva nella sentenza, la signora dice che è caduta "perché all'improvviso si è spenta la luce". Ora la normale - come dire - diligenza, imporrebbe che nel momento in cui si spegne la luce, la signora si fosse fermata: questo avrebbe imposto.

Cons. Spartico CAPOCEFALO

Va bene, ma l'ha stabilito un giudice, che vuoi fare?

Cons. Giuseppe LAMPARELLI

D'accordo, però se permettete, io credo che nel momento in cui... è un atto dovuto prendere atto della sentenza, perché altrimenti c'è un aggravio dei costi - quindi noi lo facciamo; però bisogna anche segnalare quelle che secondo noi possono essere delle anomalie, delle forzature, per cui certe volte i Tribunali - come dire - condannano la Pubblica amministrazione pensando che la Pubblica amministrazione sia un qualcosa di neutrale.

Sarebbe utile capire perché non abbiamo fatto appello, rispetto a questa cosa, perché ripeto, per quello che si capisce, non era così pacifico che fossimo noi... se per esempio c'era una società che organizzava per conto nostro, doveva rispondere la società organizzatrice. E ripeto, anche la normale diligenza della persona, avrebbe imposto che lei si fosse fermata. Quindi io credo che questa delibera, nel momento in cui noi l'approviamo, va accompagnata da queste riflessioni che io faccio ad alta voce, perché sia poi la Corte dei Conti - a cui arrivano queste notizie - a fare eventualmente degli approfondimenti e capire se ci sono delle responsabilità alle quali va addebitata questa somma e non soltanto al bilancio della Provincia. Grazie.

Presidente Giuseppe M. MATURO

Quindi votiamo per il punto sei all'Ordine del giorno: chi è favorevole alzi la mano? Chi si astiene? Capocefalo si astiene. Chi è contrario? Contrario il consigliere Capobianco; tutti gli altri sono favorevoli.



Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Claudio UCCELLETTI -

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- Dr. Giuseppe Maria MATURO -

N. 112

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo in data 22 MAR. 2013 per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009.

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Claudio UCCELLETTI)

Si dichiara che la suesata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal _____

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Il _____

IL RESPONSABILE SERV. AA.GG.
dr.ssa Libera Del Grosso

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per
 PRESIDENTE CONSIGLIO _____ il _____ prot. n. _____
SETTORE Av. Org. Res. Pol. del socio _____ prot. n. _____
SETTORE Edil. e Pol. Terr. Reng. e Prot. Civ. _____ prot. n. _____
SETTORE Gestione Economica _____ prot. n. _____
 Revisori dei Conti Dir. Generale _____ prot. n. _____